

COMMISSIONE III

DIRITTO - PROCEDURA E ORDINAMENTO GIUDIZIARIO
AFFARI DI GIUSTIZIA

LVI.

SEDUTA DI VENERDÌ 9 GIUGNO 1950

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE FUMAGALLI

INDICE

	PAG.
Disegno di legge (<i>Seguito della discussione</i>):	
Ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari. (1124)	445
PRESIDENTE	445, 446, 447, 448, 449
FODERARO, <i>Relatore</i>	445, 446, 447, 448, 449
TOSATO, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia</i>	446, 447, 449
COLITTO	447
CAPALOZZA	448, 449

La seduta comincia alle 9.

BUCCIARELLI DUCCI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente. (*È approvato*).

Seguito della discussione del disegno di legge:
Ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari. (1124).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari.

Siamo rimasti all'esame dell'articolo 60:

« La destituzione è inflitta;

a) per recidiva o per maggiore gravità delle infrazioni che dettero in precedenza motivo a sospensione;

b) per grave abuso di autorità;

c) per grave abuso di fiducia;

d) per inosservanza del segreto d'ufficio, che abbia portato grave pregiudizio allo Stato o ai privati;

e) per mancanza contro l'onore e per qualsiasi altra che dimostri difetto di senso morale;

f) per mancata fede al giuramento, sia che essa si concreti in una o più infrazioni disciplinari, sia in atteggiamenti che contraddicano fundamentalmente al giuramento stesso;

g) per illecito uso o distrazione di somme affidate o tenute in deposito o per connivente tolleranza di tali abusi in cui fossero incorsi i funzionari dipendenti;

h) per violazione dolosa dei doveri di ufficio, con pregiudizio dello Stato o dei privati o con pericolo di perturbazione della sicurezza pubblica;

i) per gravi atti di insubordinazione contro l'Amministrazione od i superiori, commessi pubblicamente con evidente offesa al principio di disciplina e di autorità;

l) per eccitamento alla insubordinazione collettiva;

m) per offesa alla persona del Capo dello Stato, al Parlamento, o per pubblica manifestazione di propositi ostili alle vigenti istituzioni ».

FODERARO, *Relatore*. Alla lettera e) proporrei il seguente emendamento: *aggiungere la parola: grave prima delle parole: mancanza contro l'onore.*

TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 9 GIUGNO 1950

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Non sono favorevole alla aggiunta della parola « grave », perchè gli ufficiali giudiziari hanno mansioni molto delicate.

FODERARO, *Relatore*. Ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 60.

(È approvato).

Articolo 61:

« Quando la Commissione di vigilanza e di disciplina esprime parere che all'ufficiale giudiziario sia applicabile la sospensione o la destituzione, gli atti relativi sono trasmessi al Ministero per i provvedimenti che ritiene del caso ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Articolo 62:

« L'ufficiale giudiziario incorre di diritto nella destituzione, esclusa qualunque procedura disciplinare:

a) per qualsiasi condanna passata in giudicato riportata per delitti contro la personalità internazionale e contro la personalità interna dello Stato, contro la moralità ed il buon costume, escluso il delitto colposo di cui al capoverso dell'articolo 527 del Codice penale, ovvero per i delitti contro la fede pubblica e per il delitto d'incesto, per quelli provveduti dagli articoli 314 a 322, 624, 628, 629, 630, 640, 642, 643, 645, 646:

b) per qualsiasi condanna che importi l'interdizione perpetua dai pubblici uffici ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Articolo 63:

« L'ufficiale giudiziario destituito non può essere riammesso in servizio, salvo che, su domanda dell'interessato e su conforme parere della Commissione di vigilanza e di disciplina presso la Corte da cui egli dipendeva, il Ministro riconosca insussistenti o errati gli addebiti che avevano determinata la destituzione.

« Nel caso di riammissione, l'ufficiale giudiziario riprende il proprio posto in graduatoria ».

FODERARO, *Relatore*. Al terzo rigo invece di « su conforme parere », direi: « su parere favorevole », perchè la parola « conforme »

non si comprende a quale parere si riferisca, mentre l'articolo vuole dire che occorre il parere favorevole della Commissione di vigilanza.

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Accetto l'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 63, con la modifica proposta dall'onorevole relatore.

(È approvato).

Articolo 64:

« Trascorsi almeno due anni dal giorno in cui la punizione venne eseguita o in altro modo estinta, e sempre che l'ufficiale giudiziario abbia dato sicura prova di ravvedimento, possono essere resi nulli gli effetti della punizione stessa, esclusa ogni efficacia retroattiva, nei riguardi delle qualifiche ottenute dall'ufficiale giudiziario dopo la punizione. Tali qualifiche possono, pertanto, essere modificate qualora la Commissione di vigilanza e di disciplina riconosca che l'annullamento predetto renda meritevole l'ufficiale giudiziario di qualifica migliore. Il provvedimento è adottato dal primo presidente della Corte da cui l'ufficiale giudiziario dipende, sentito il procuratore generale ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Articolo 65:

« Restano ferme le disposizioni delle leggi e dei regolamenti non riprodotte nel presente ordinamento che stabiliscono punizioni a carico degli ufficiali giudiziari. Per l'applicazione delle punizioni medesime si osservano le norme stabilite dal presente ordinamento, e sono considerate come ammenda disciplinare le pene pecuniarie, comunque denominate e quali ne siano la misura e la destinazione dell'importo, che restano invariate ».

FODERARO, *Relatore*. Alla parola « ordinamento » proporrei che si sostituisse la parola « legge », perchè qui si tratta di una legge, non di un ordinamento. Il contenuto è l'ordinamento, ma formalmente si tratta di una legge.

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Accetto l'emendamento.

Pongo in votazione l'articolo 65 con l'emendamento proposto dal relatore.

(È approvato).

TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 9 GIUGNO 1950

Sezione II. — *Procedimento disciplinare.*

ART. 66.

« L'azione disciplinare è promossa dal procuratore generale di sua iniziativa ovvero su richiesta del Ministro o del primo presidente della Corte.

« L'azione disciplinare è indipendente da ogni azione civile e penale determinata dal medesimo fatto, e può promuoversi anche durante il procedimento civile e penale.

« L'incolpato può farsi assistere da un difensore, il quale può avere visione degli atti del procedimento ».

FODERARO, *Relatore.* Ho un dubbio sulla seconda parte del secondo comma dell'articolo 66. La prima parte di questo comma dice: « L'azione disciplinare è indipendente da ogni azione civile e penale determinata dal medesimo fatto », e fin qui va bene; poi si dispone: « e può promuoversi anche durante il procedimento civile e penale ». Ora io mi domando: se il procedimento civile, e soprattutto quello penale, pende per quegli stessi fatti per cui dovrebbe iniziarsi l'azione disciplinare, non sarebbe più giusta la decisione in sede di procedimento civile o penale, prima dell'azione disciplinare?

I principi generali del nostro diritto hanno sempre affermato che l'azione penale debba avere la precedenza sull'azione disciplinare, in quanto i fatti — qualora si tratti di contestazione sullo stesso fatto — vengono innanzitutto accertati nel giudizio penale, e quindi l'accertamento del giudizio penale fa stato anche nel giudizio disciplinare.

Ad ogni modo, l'accertamento dei fatti viene sempre fatto dal giudice penale; quindi a me pare che questa facoltà dell'amministrazione di promuovere l'azione disciplinare, indipendentemente dal procedimento civile e penale, sia da modificare. Propongo pertanto di sopprimere l'ultima parte del secondo comma, e cioè l'espressione: « e può promuoversi anche durante il procedimento civile e penale ».

GOLITTO. Io sono perfettamente d'accordo con il relatore, perché è evidente che una volta promosso il giudizio penale o civile resta sospeso il procedimento disciplinare. Nei principi che regolano il nostro ordinamento giuridico la decisione del giudice penale fa stato per quanto riguarda l'accertamento obiettivo dei fatti in sede disciplinare. Ora sarebbe strano che, essendo questi i principi regolatori della materia, si dovesse poi in questa legge consentire che il procedimento

disciplinare sorga quando è in corso un procedimento di carattere penale o di carattere civile.

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.* Sono d'accordo con il relatore. Quello che è importante affermare qui è l'indipendenza dell'azione disciplinare dall'azione civile e penale.

Ho anche qualche dubbio per quanto riguarda il primo comma, dove si dice: « L'azione disciplinare è promossa dal procuratore generale di sua iniziativa ovvero su richiesta del ministro o del primo presidente della Corte ». Non capisco bene questo comma. Qui si affermerebbe il principio per cui l'azione disciplinare può essere svolta soltanto dal procuratore generale di sua iniziativa o su richiesta del ministro o del primo presidente della Corte. Mi pare che in questi casi l'azione disciplinare dovrebbe essere svolta di ufficio dal ministro, oppure dal ministro su richiesta del procuratore generale o del primo presidente della Corte. L'azione viene iniziata dal ministro, che applica, in conformità del giudizio della Commissione di disciplina, le sanzioni previste dalla Commissione di disciplina stessa.

Proporrei quindi questo emendamento sostitutivo del primo comma:

« L'azione disciplinare è promossa dal Ministro di grazia e giustizia di ufficio o su richiesta del procuratore generale o del primo presidente della Corte.

FODERARO, *Relatore.* Sono d'accordo con l'emendamento del Sottosegretario. Ho potuto notare dalla lettura degli articoli di questa legge che poche volte si dà una iniziativa al Ministro nei provvedimenti che riguardano gli ufficiali giudiziari, mentre si lusinga moltissimo nel dare questa iniziativa al primo presidente della Corte e qualche volta anche al procuratore generale della Corte d'appello.

Ora si delinea qui una difficoltà di somma gravità, perché è risaputo che le prime presidenze delle Corti di appello sono praticamente nelle mani del cancelliere capo. Ogni provvedimento che riflette gli ufficiali giudiziari, e che viene attribuito al primo presidente della Corte di appello, praticamente è sempre predisposto dal cancelliere capo della Corte di appello. Ora vi sono degli atti di particolare importanza, e quando si pensa che devono essere adottati in via pratica dal cancelliere capo, si arriva effettivamente ad un assurdo.

PRESIDENTE. Pongo prima in votazione l'emendamento proposto dall'onorevole Sot-

TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 9 GIUGNO 1950

tosegretario, sostitutivo dell'intero primo comma:

« L'azione disciplinare è promossa dal Ministro di grazia e giustizia di ufficio o su richiesta del primo presidente della Corte o del procuratore generale ».

(È approvato).

Al secondo comma è stato presentato dall'onorevole Foderaro un emendamento soppressivo della dizione: « e può promuoversi anche durante il procedimento civile e penale ».

CAPALozZA. Per essere più precisi si dovrebbe dire: « e si applicano nei loro rapporti le disposizioni del codice di procedura penale ». Comunque non presento formalmente questo emendamento ritenendo che esso sia implicito.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il 2° comma con l'emendamento soppressivo proposto dall'onorevole relatore.

(È approvato).

Passiamo all'ultimo comma:

« L'incolpato può farsi assistere da un difensore, il quale può avere visione degli atti del procedimento ».

FODERARO, *Relatore*. Invece di « avere » è meglio dire « prendere ».

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'ultimo comma, così emendato.

(È approvato).

L'articolo 66 risulta intanto approvato nel testo seguente:

« L'azione disciplinare è promossa dal Ministro di grazia e giustizia di ufficio o su richiesta del primo presidente della corte o del procuratore generale.

« L'azione disciplinare è indipendente da ogni azione civile o penale determinata dal medesimo fatto.

« L'incolpato può farsi assistere da un difensore, il quale può prendere visione degli atti del procedimento ».

FODERARO, *Relatore*. Vorrei suggerire alla Commissione di riprendere in esame l'articolo 37, già approvato.

Noi abbiamo, con l'articolo 66, tolta la facoltà o l'obbligo al procuratore generale di poter promuovere azioni disciplinari, potere che è stato attribuito al Ministero di grazia e giustizia. L'articolo 37, nel primo capoverso, dispone che le revoche dell'ufficiale giudiziario dirigente sono disposte con decreto del primo presidente della

Corte suprema di cassazione o della Corte di appello secondo le rispettive competenze. Praticamente a noi appare chiaro che quando si dice che un decreto viene fatto dal primo presidente della Corte di cassazione o dal primo presidente della Corte di appello, chi dispone e fa tutto è il cancelliere capo o il segretario del primo presidente. Il revocare l'ufficiale giudiziario dirigente deve essere atto che non deve prestarsi ad influenze estranee, facili ad aversi quando si tratta del cancelliere capo o del segretario del primo presidente. V'è necessità quindi che questa facoltà sia deferita al Ministero di grazia e giustizia, sentito il parere del primo presidente della Corte di cassazione o del primo presidente della Corte di appello. In sostanza, si aggravano i requisiti relativi alla nomina e alla revoca dell'ufficiale giudiziario in quanto la nomina, alla fine spetterà al Ministero di grazia e giustizia e quindi, praticamente, vi saranno maggiori garanzie. Questo non è un fine teorico ma un fine pratico.

PRESIDENTE. Onorevole Foderaro, come ella sa, l'articolo 37 è stato già approvato, e quindi, a norma di regolamento, è impossibile che la Commissione ritorni su di esso, salvo che ciò non sia richiesto all'unanimità dai colleghi. Proseguiamo allora l'esame dei rimanenti articoli:

Articolo 67:

« L'azione disciplinare è promossa con la citazione dell'incolpato a comparire avanti la Commissione di vigilanza e di disciplina entro un termine non minore di giorni cinque.

« La citazione deve contenere l'indicazione del fatto addebitato e della data e dell'ora stabilite per la comparizione.

« La notificazione della citazione, se nel luogo non risiede altro ufficiale giudiziario, può essere eseguita per mezzo dell'ufficio di cancelleria dal quale l'incolpato dipende.

« Il procuratore generale, qualora lo creda, prima di promuovere l'azione disciplinare, può disporre maggiori indagini ».

FODERARO, *Relatore*. Propongo che nel primo comma, anziché: « è promossa », si dica: « inizia ».

Al secondo comma, propongo che si aggiunga, dopo la parola: « addebitato », le altre: « del luogo ».

Propongo, infine, di sopprimere l'ultimo comma, in conformità degli emendamenti già approvati all'articolo 66.

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Il Governo concorda con gli emendamenti presentati.

TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 9 GIUGNO 1950

PRESIDENTE. Allora pongo ai voti il primo comma, così emendato:

« L'azione disciplinare inizia con la citazione dell'incolpato a comparire avanti la Commissione di vigilanza e di disciplina entro un termine non minore di giorni cinque ».

(È approvato).

Pongo in votazione il secondo comma, così emendato:

« La citazione deve contenere l'indicazione del fatto addebitato, del luogo, della data e dell'ora stabilite per la comparizione ».

(È approvato).

Pongo in votazione il terzo comma:

« La notificazione della citazione, se nel luogo non risiede altro ufficiale giudiziario, può essere eseguita per mezzo dell'ufficio di cancelleria dal quale l'incolpato dipende ».

(È approvato).

All'ultimo comma è stato presentato un emendamento soppressivo dal relatore.

CAPALOZZA. A me non pare che sia opportuna la soppressione. Forse l'adattamento di questo ultimo comma sarebbe preferibile, perché è ben vero che l'azione disciplinare, secondo la modificazione che è stata apportata all'articolo 66 viene promossa dal Governo, ma su proposta del procuratore della Repubblica. Ora a me sembra che il procuratore della Repubblica debba avere la possibilità di disporre indagini prima di fare la sua proposta al Ministero. Quindi, se noi non diciamo che il Procuratore generale ha, questo potere, evidentemente egli non potrà prenderlo da nessuna norma e quindi si troverà nella condizione di trasmettere gli atti al Ministero e fare la richiesta di procedimento disciplinare, il che mi sembra assurdo. Diamo quindi al procuratore generale il potere di istruire la pratica; dicendo: « Il procuratore

generale, qualora lo creda, prima di proporre al Ministero l'azione disciplinare, può disporre maggiori indagini ».

FODERARO, *Relatore*. Mi oppongo all'emendamento perché l'ultimo comma dell'articolo 67 non ha più ragion d'essere, in quanto fino a che l'azione disciplinare era promossa dal procuratore generale su richiesta del ministro o del primo presidente, poteva avvenire che, nonostante la richiesta del ministro o del primo presidente, il procuratore generale non credesse di promuovere l'azione disciplinare se non dopo avere spiegato ulteriori indagini. Attualmente, invece, l'azione disciplinare è promossa dal ministro. Il procuratore generale può solo fare la proposta al ministro. Ora nulla toglie al procuratore generale che prima di fare questa proposta al ministro, faccia tutte le indagini che crede opportune.

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Credo che non sia necessario questo emendamento, anche perché io so che prima d'iniziare un'azione disciplinare si fanno tante indagini e tanti supplementi di indagini che a un certo momento i fatti sono completamente accertati.

CAPALOZZA. Dopo le dichiarazioni e le precisazioni dell'onorevole Sottosegretario e dell'onorevole relatore, mi dichiaro soddisfatto e ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ultimo comma dell'articolo 67, avvertendo che l'onorevole relatore ne propone la soppressione.

(Non è approvato).

Rinvio il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 10.